

**REGOLAMENTO (CE) N. 2149/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 dicembre 2002**  
**relativo al pagamento di un complemento degli anticipi dell'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 471/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 4 prevede le condizioni di pagamento degli anticipi dell'aiuto compensativo.
- (2) L'importo unitario di ogni anticipo, a titolo dell'aiuto da determinarsi successivamente per il 2002, è stato fissato a 19,85 EUR/100 chilogrammi dal regolamento (CE) n. 932/2002 della Commissione, del 31 maggio 2002, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2001, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2002 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per tenere conto della difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori di banane della Comunità per le conseguenze di un netto deterioramento del mercato comunitario, è opportuno prevedere il pagamento di un complemento degli anticipi da versare per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002, fermo restando il livello dell'aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle

disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento complementare sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1858/93.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri produttori versano, per il 2002, un importo di 2,84 EUR/100 chilogrammi a complemento degli anticipi dell'aiuto compensativo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002.

Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell'aiuto compensativo a titolo del 2002.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 1,42 EUR/100 chilogrammi.

Il pagamento è effettuato entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52.

<sup>(5)</sup> GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 20.